

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G13783 del 29/09/2014

Proposta n. 16399 del 26/09/2014

Oggetto:

USI CIVICI – ASBUC di Giulianello (Cori) – Criteri da adottare in sede di liquidazione dei diritti di uso civico di pascolo, legnatico e semina ai sensi dell'art. 7 della L. 1766/1927.

Proponente:

Estensore	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile del procedimento	G. RANDOLFI	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – ASBUC di Giulianello (Cori) – Criteri da adottare in sede di liquidazione dei diritti di uso civico di pascolo, legnatico e semina ai sensi dell'art. 7 della L. 1766/1927.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “ Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 della L. 16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28 n. 332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTO l'art. 4 della L.R. 03/01/1986, n. 1, come modificato dalla L.R. n° 6 del 27/01/2005;

PREMESSO CHE:

- a seguito della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 13 del 17/03/1990, confermata con sentenza della suprema Corte di Cassazione n. 1559/1993 sono stati riconosciuti, a favore degli abitanti della frazione di Giulianello, i diritti civici di pascolo, legnatico a secco e di semina con corrisposta di un quarto ai proprietari, gravanti su terreni ricadenti nella frazione di Giulianello ed in parte in territorio del Comune di Cisterna di Latina, facenti parte dell'ex Feudo di Giulianello per una superficie complessiva di circa Ha 3.576;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 419 del 16 settembre 2011 è stato disposto l'avvio della procedura per la costituzione dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Giulianello, frazione di Cori;
- a seguito delle elezioni indette per la nomina del Consiglio di Amministrazione giusto decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00282 del 13 agosto 2012, si è definitivamente insediata l'amministrazione separata per la gestione dei diritti di uso civico;
- in relazione a procedimenti di liquidazione dei suddetti diritti civici a favore di alcuni soggetti privati è stato istaurato da parte della ASBUC di Giulianello un contenzioso innanzi al Commissario agli usi civici di Roma;
- nello specifico l'associazione agraria contestava:
 - a) il criterio di stima adottato dal perito demaniale ai fini della liquidazione dei diritti stessi, sostenendo la validità della norma di cui all'originario art. 4 della legge regionale n. 1 del 3 gennaio 1986, sostituito con il successivo art. 4 della legge regionale n. 6 del 27 gennaio 2005;
 - b) Il metodo di calcolo in ordine all'esistenza dei tre diritti civici;

CONSIDERATO, al riguardo dei tipi e dell'estensione dei diritti di uso civico di pascolo, legnatico a secco e di semina, che dalla sentenza della Corte di Appello n.13/1990 si è rilevato che :

- a) il pascolo non risultava esercitato sui terreni destinati alle colture (sent.pag.17) ‘per cui su tali terreni i due diritti normalmente non potevano coesistere in quanto l'uno esclude l'altro.;
- b) l'uso di legnatico a secco era di tenue entità essendo comprovato che *“la legna raccolta era di scarsa entità.”* (sent.pag.19), e per altre decisioni giurisprudenziali tale uso civico resterebbe incompatibile ex se in quanto non praticato sui seminativi;

PRESO ATTO che nel corso del procedimento giurisdizionale de quo è intervenuta la sentenza del TAR di Latina in ordine al ricorso presentato dal Comune di Cori in base alla quale, l'organo giudiziario amministrativo ha espresso un giudizio in ordine alla validità del criterio del primitivo articolo 4 della L.R. 1/1986, con la conseguenza che si è ritenuto di dover sospendere, per il territorio di Giulianello, le procedure di liquidazione onde evitare l'istaurarsi di eventuali successivi contenziosi anche in ordine a possibili risarcimenti di carattere economico dai soggetti che eventualmente interessati, anche per i piccoli appezzamenti di natura agricola;

RILEVATO che la medesima associazione ha richiesto di procedere alla liquidazione di quegli appezzamenti agricoli non assoggettabili a scorporo, secondo modalità che avrebbe stabilito la Direzione regionale, prospettando, altresì, la chiusura del contenzioso istaurato avanti al Commissario usi civici, anche a seguito delle note di chiarimento di questa Direzione n° 5689/GR/04/19 e 5713/GR/04/19 entrambe dell'8 gennaio 2014 con le quali tra l'altro si riconosceva la competenza al Comune di Cori per i procedimenti di liquidazione come definiti all'art. 4 della L.R. 1/1986 e succ. modifiche;

CONSIDERATO che, nello specifico caso di Giulianello, per questa Direzione Agricoltura i tre usi, in via di principio, non possono ritenersi coesistenti, ma l'uno esclude l'altro in quanto la semina esclude il pascolo ed il legnatico; ne consegue che ciascun fondo dovrebbe essere gravato da un solo uso, con esclusione degli altri due per evidente incompatibilità;

PRESO ATTO che tale linea è condivisa anche dal legale che rappresenta l'Amministrazione regionale e sostenuta innanzi al succitato organo giurisdizionale;

CONSIDERATO che, al fine di giungere ad una soluzione concordata, nel rispetto degli effettivi valori dei diritti gravanti sui terreni di Giulianello, si sono tenute delle riunioni coinvolgendo, altresì, il perito demaniale incaricato per il territorio di Giulianello per definire un metodo di calcolo dell'importo della liquidazione;

VISTO il verbale della riunione tenutasi in data 15 maggio 2014, dal quale si evince che la liquidazione dei diritti dovrà avvenire calcolando il solo uso civico desumibile, in mancanza di altri riferimenti certi, della effettiva coltura in atto, riscontrabile in sede di sopralluogo tecnico- peritale;

DATO ATTO che per la determinazione dell'importo della liquidazione il perito dovrà fare riferimento al valore del terreno riscontrabile dal valore agricolo medio (V.A.M) riferito alla tipologia della coltura in atto, a cui si applicano i parametri di cui all'art. 5 della L. 1766/1927;

PRESO ATTO che giungere ad una soluzione condivisa, tra le parti interessate, implica, altresì, la cessazione dei contenziosi pendenti innanzi al Commissario agli usi civici di Roma;

DATO ATTO che, in ogni caso, trattasi di liquidazione degli usi civici gravanti su piccoli appezzamenti di terreno aventi natura agricola, anche per effetto delle vigenti disposizioni urbanistiche, e di conseguenza, ricorrono tutti i requisiti per applicare l'art. 7 della Legge 1766/1927, mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica;

D E T E R M I N A

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Per il territorio di Giulianello, la liquidazione dei diritti di uso civico di pascolo, legnatico e semina, dei piccoli appezzamenti agricoli, con riferimento al valore del terreno riscontrabile dal valore agricolo medio (V.A.M) riferito alla tipologia della coltura in atto, dovrà avvenire nel modo seguente:
 - a) l'importo della liquidazione sarà corrispondente al solo uso civico desumibile, in mancanza di altri riferimenti certi, della effettiva coltura in atto, riscontrabile in sede di sopralluogo tecnico- peritale;
 - b) laddove in tutte le altre situazioni in cui i terreni, in sede di sopralluogo tecnico- peritale, la coltura in atto non risultasse riconducibile né a pascolo né a bosco né a semina, l'importo della liquidazione sarà determinato presumendo l'esistenza del diritto di semina.
2. Il perito demaniale incaricato per il territorio è tenuto ad operare con le modalità sopra stabilite, in tutte le situazioni dei terreni, riconducibili a natura agro-silvo-pastorale, la cui estensione massima non superi gli ettari 10.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso la presente Determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà anche pubblicato sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore
Roberto Ottaviani